

Modiche DL 59 del 28 giugno 2019 in conversione

Art. 1

3 bis - Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367 possono stipulare, nelle ipotesi previste dalla contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. . La contrattazione collettiva individua le procedure per le assunzioni a termine, assicura la piena attuazione del diritto di prelazione considerando la peculiarità del settore e stabilisce le misure per prevenire le forme di abuso potendo prevedere limiti, anche ai rinnovi, alle proroghe e alla durata massima complessiva, compresa la conversione del rapporto in presenza di gravi e reiterate violazioni. In assenza di misure alternative regolate dalla contrattazione collettiva, le fondazioni lirico-sinfoniche che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato in violazione ai requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle norme vincolistiche applicabili al rapporto, sono in ogni caso tenute al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria o quella prevista dall'art. 28, comma 2, del D.lgs 81/2015 per il periodo antecedente la conversione del rapporto. In assenza di previsioni del contratto collettivo che prevedono percorsi anche concorsuali di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine, per una la durata dei contratti a termine che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe e rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2. La violazione di norme inderogabili riquardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto all'indennità risarcitoria prevista al comma 2. 3 ter - la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminate. Il lavoratore interessate ha diritto ad un risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nel confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Art. 2

All'art. 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, salvo quanto previsto al successivo punto 2-octies. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione di suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

SLC - CGIL Nazionale Area Produzione Culturale Piazza Sallustio, 24 – 00187 Roma

Tel. 0642048204; pec: segreterianazionale@slccgil.telecompost.it

Sito internet : http://www.slc.cgil.it e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it



Sindacato Lavoratori Comunicazione

2 ter – Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di Indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

- a) Una relazione illustrativa e tecnica, corredata dal parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei vari oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- b) Un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero il loro incremento;
- c) L'indicazione del numero di contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e relativi oneri e delle consulenze in atto, a vario titolo, con i relativi costi.

2 quinquies – Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono presentare proposta di modifica mediate il procedimento ci cui ai commi 2-ter e 2 quater. Ciascuna fondazione , sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e al Ministero dell'economia e finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2 octies – Fino al 31 dicembre 2021, 2026 nei limiti della dotazione organica approvata con la modalità di cui al comma 2 quater, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura pari almeno non superiore al 50% dei posti disponibili. sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2024, 2026 nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità approvata con le modalità di cui al comma 2quater, ciascuna fondazione può in deroga alle previsione di cui all'art. 11, comma 19 primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. procedere, in misura non superiore pari almeno al 50 per cento dei posti disponibili , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive pubbliche riservate al personale amministrativo che presti servizio o la abbia prestato fino ad un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che precede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-quater, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-sexies e del limite della dotazione organica approvata, SLC - CGIL Nazionale

Area Produzione Culturale Piazza Sallustio, 24 – 00187 Roma

Tel. 0642048204; pec: segreterianazionale@slccgil.telecompost.it

Sito internet : http://www.slc.cgil.it e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it



Sindacato Lavoratori Comunicazione

previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 1

1

3 bis

Primo comma dopo "stipulare" e prima di "con atto scritto" inserire "nelle ipotesi previste dalla contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"

Primo comma dopo "categoria legale" e prima "per una durata" inserire ". La contrattazione collettiva individua le procedure per le assunzioni a termine, assicura la piena attuazione del diritto di prelazione considerando la peculiarità del settore e stabilisce le misure per prevenire le forme di abuso potendo prevedere limiti, anche ai rinnovi, alle proroghe e alla durata massima complessiva, compresa la conversione del rapporto in presenza di gravi e reiterate violazioni. In assenza di misure alternative regolate dalla contrattazione collettiva, le fondazioni lirico-sinfoniche che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato in violazione ai requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle norme vincolistiche applicabili al rapporto, sono in ogni caso tenute al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria o quella prevista dall'art. 28, comma 2, del D.lgs 81/2015 per il periodo antecedente la conversione del rapporto. In assenza di previsioni del contratto collettivo che prevedono percorsi anche concorsuali di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine"

Primo comma eliminare "per una" e sostituire con "la"

Primo comma eliminare dopo complessivamente "fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi"

Secondo comma eliminare dopo dal lavoratore "in forza di disposizioni della contrattazione collettiva"

Aggiungere la fine del 3 bis (articolo 21, comma 2) "La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto all'indennità risarcitoria prevista al comma 2."

3 ter

Eliminare

2

Al primo comma dopo "n.310" e prima di "procedono" inserire "sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"

Al primo comma dopo "procedure selettive pubbliche" aggiungere salvo quanto previsto al successivo punto 2 – octies"

2 ter

Al punto c) dopo relativi oneri aggiungere "e delle consulenze in atto, a vario titolo, con i relativi costi." SLC - CGIL Nazionale Area Produzione Culturale

Piazza Sallustio, 24 – 00187 Roma

Tel. 0642048204; pec: segreterianazionale@slccgil.telecompost.it

Sito internet: http://www.slc.cgil.it e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it



Sindacato Lavoratori Comunicazione

2 quinquies

Al primo comma dopo "dotazioni organiche" e prima di "possono presentare" inserire "sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"

Al secondo comma dopo "fondazione" e prima di "è tenuta" inserire "sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"

2 octies

Al primo comma dopo "dicembre" e prima ",nei limiti" eliminare "2021" e sostituire con "2026"

Al primo comma dopo "in misura" e prima di "al 50" eliminare "non superiore" e sostituire con "pari almeno"

Al primo comma dopo "disponibili" e prima di ",ad effettuare" inserire "sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"

Al secondo comma dopo "fino al 31 dicembre" e prima ",di nei limiti" eliminare "2021" e sostituire con "2026"

Al secondo comma dopo "in misura" e prima di "al 50" eliminare "non superiore" e sostituire con "pari almeno"

Al secondo comma dopo "posti disponibili" e prima di "ad effettuare" inserire "sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative"

Roma 8 luglio 2019

SLC CGIL Nazionale Il Segretario Nazionale SIc Cgil Area Produzione Culturale Emanuela Bizi

SLC - CGIL Nazionale Area Produzione Culturale Piazza Sallustio, 24 – 00187 Roma

Tel. 0642048204; pec: segreterianazionale@slccgil.telecompost.it

Sito internet : http://www.slc.cgil.it e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it